PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001012 P-4.22.1
del 01/02/2018
18875847

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima - COM(2017) 783.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima.

- **Codice della proposta:** COM(2017) 783
- **Codice interistituzionale** 2017/0349 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

***

Premessa: finalità e contesto

Nel 1967 era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che operasse in seno alla Comunità europea secondo le stesse modalità con cui avrebbe operato in un singolo paese[1]. Alla fine del 1992, l'abolizione delle frontiere fiscali tra gli Stati membri ha reso necessario riconsiderare il metodo d'imposizione degli scambi di beni all'interno della Comunità, utilizzando il sistema di tassazione dei beni nel paese di origine, e adottando un regime IVA transitorio[2] e norme che limitavano il margine discrezionale degli Stati membri in materia di fissazione delle aliquote IVA[3]. Entro il 31 dicembre 1996 gli Stati membri dovevano applicare un'aliquota IVA normale minima del 15%. Da allora, tale disposizione – che figura nell'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[4] (in appresso "la direttiva IVA") – è stata prorogata sei volte ed è attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2017.

Nel suo piano d'azione sull'IVA del 2016[5] la Commissione ha proposto di sostituire l'attuale regime transitorio con un sistema definitivo basato sul principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione, allo scopo di creare un solido spazio unico europeo dell'IVA, come già previsto per i servizi dal 2010. Pertanto, il 4 ottobre 2017 la Commissione ha adottato la prima proposta per

[1] *Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.*

[2] *Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1).*

[3] *Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA) (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1).*

[4] *GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.*

[5] *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).*

[6] Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017) 569 final).

l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri[6] *e ha annunciato di voler proporre una riforma delle aliquote IVA.*
Benché un sistema dell'IVA definitivo basato sul principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione consenta di garantire agli Stati membri maggiore flessibilità nella fissazione delle aliquote IVA, è opportuno mantenere in tale regime una soglia minima per l'aliquota IVA normale, che diventerebbe così permanente. Considerato che tutti gli Stati membri applicano attualmente un'aliquota normale pari ad almeno il 17%, le disposizioni attuali relative all'aliquota normale minima del 15% continuano ad essere appropriate. In tal modo verrà attuato in via permanente un limite concordato atto ad assicurare il funzionamento adeguato del mercato interno, garantendo allo stesso tempo agli Stati membri flessibilità nella fissazione dell'aliquota IVA normale.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rende permanente una disposizione temporanea esistente (art. 97 della direttiva IVA) modificando la direttiva IVA. La base giuridica è l'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta, come quella in oggetto, non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea ma gli Stati membri non possono conseguire in misura sufficiente gli obiettivi previsti. In questo caso, infatti, l'Unione ha già stabilito nella direttiva IVA disposizioni armonizzate sull'applicazione delle aliquote IVA, che possono essere modificate o prorogate solo mediante un atto dell'Unione, e dalle quali le legislazioni degli Stati membri non possono deviare. Soltanto un'azione a livello dell'Unione potrà conseguire meglio gli obiettivi della proposta e garantire parità di trattamento fra i cittadini dell'Unione europea.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in virtù del quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

[6] Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017) 569 final).

In particolare, la misura proposta mantiene la situazione attuale, in cui gli Stati membri applicano un'aliquota normale minima pari al 15%.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta in oggetto, attesa entro fine 2017 secondo il calendario del Piano di Azione IVA del 2016, è stata pubblicata il 19 dicembre 2017, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2018. Il negoziato è ancora in corso, per cui si segnala l'attuale assenza formale del vincolo del livello minimo.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta di modifica della direttiva IVA, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima del 15%, risulta appropriata in quanto verrà attuato in via permanente un limite concordato atto ad assicurare il funzionamento adeguato del mercato interno, garantendo allo stesso tempo agli Stati membri flessibilità nella fissazione dell'aliquota IVA normale.

L'Italia è pertanto a favore della misura oggetto, considerando che non ha mai espresso intenzioni di scendere al di sotto di tale soglia minima pari al 15%. Per quanto attiene l'entrata in vigore, si registra la necessità di una rapida entrata in vigore, data l'assenza del vincolo del livello minimo a partire dal 1° gennaio 2018.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è stata oggetto di discussione del Gruppo Questioni Fiscali – Fiscalità Indiretta dell'11 gennaio 2018. In linea generale, tutti gli Stati membri hanno mostrato favore per la proposta, anche se alcuni (PL, FR, UK, SE, DK) hanno presentato una riserva parlamentare, che sperano di sciogliere a breve. Alcune delegazioni, però, hanno sottolineato l'urgenza dell'entrata in vigore della disposizione, stante il vuoto normativo causato dall'assenza del vincolo del livello minimo a partire dal 1° gennaio 2018. In coerenza con quanto già successo in precedenza, con la direttiva (UE) 2016/856 del 25 maggio 2016, la Presidenza propone di modificare la data del 1° gennaio 2018 con "il primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione", per garantire effetto retroattivo alla disposizione e, allo stesso tempo, lasciare agli Stati membri il tempo necessario per il recepimento.

Ad esito della discussione, la Presidenza ha presentato un testo di compromesso, discusso in occasione del successivo Gruppo Questioni Fiscali – Fiscalità Indiretta del 24 gennaio 2018, e si procederà con l'iter di adozione non appena verranno sciolte le riserve residue (UK, CZ e PL) e sarà stato acquisito il parere del Parlamento europeo.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta non ha effetti finanziari in quanto l'Italia rispetta il requisito minimo di aliquota e non sono richieste modifiche della legislazione nazionale.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale
La proposta non richiede modifiche della legislazione nazionale, per cui non è necessario presentare la tabella di corrispondenza.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Altro

Uscita-Ministero Economia e Finanze/UL FINANZE- Prot Num: 0001060/2018 del 31/01/2018
DPE-0000997-A-31/01/2018

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c., **All'Ufficio del Coordinamento Legislativo**

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di Relazione.

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima.

- Codice del Consiglio: 15904/2017
- Codice della proposta: COM(2017) 783
- Codice interistituzionale: 2017/0349 (COD)
- WP Commissione (2017): presente

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, anche in formato elettronico editabile, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Documento firmato digitalmente

GP – fasc. 56/18

File firmato digitalmente da: Zaccardi Glauco